TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 – 22 NOVEMBRE 2021

Riunione del giorno 15 novembre 2021

RICORSO n. 09.21.22 PRESENTATO DA ASD PALLAVOLO VERGIATE in persona del Presidente l.r.p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

in relazione al Ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto dalla società ASD Pallavolo Vergiate in persona del Presidente l.r.p.t. nei confronti dell'atleta minore E. C. rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale per la riforma della deliberazione n. 3 emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., Sezione Distaccata Piemonte in data 6 Ottobre 2021.

OSSERVA

Con ricorso datato 16/10/2021, la ASD Pallavolo Vergiate adiva questo Tribunale chiedendo, in via principale, l'integrale riforma del provvedimento con il quale la CTA Sezione Distaccata Piemonte aveva disposto lo scioglimento del vincolo per giusta causa dell'atleta E. C. dal sodalizio ricorrente a fronte della corresponsione di un indennizzo in Euro 1.000,00 (mille/00) e, in via gradata, la quantificazione del suddetto indennizzo nella misura di euro 10.000,00 (o in quella ritenuta di giustizia) da porsi a carico (dei genitori) dell'atleta minorenne.

A sostegno del gravame, la società ricorrente lamentava la sussistenza di un'attività di sviamento ed accaparramento di atleti svolta da altro sodalizio concorrente, l'insussistenza ed, in ogni caso, il difetto di prova in relazione ai motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo per giusta causa nonché la "*povertà ed inconsistenza*" degli assunti motivazionali della CTA tali da meritare una completa riforma da parte di questo Tribunale.

Si costituiva l'atleta (e per essa i genitori esercenti la responsabilità genitoriale) la quale chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma della pronuncia resa dalla Commissione Tesseramento Atleti.

Il Tribunale Federale convocava le parti per la riunione del 15/11/2021 da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19.

In tale sede comparivano telematicamente, per la ricorrente, il Presidente sig. Carlo Galli ed il Direttore Sportivo sig.ra Roberta Di Stefano assistiti dall'Avv. Andrea Pellagatta, nonché l'atleta E. C. affiancata dalla mamma, assistite dall'Avv. Massimo Della Rosa.

A seguito di ampia discussione e dell'esperimento (con esito negativo) da parte del Presidente del Tribunale Federale di un tentativo di conciliazione, le parti discutevano oralmente la controversia riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di affrontare il merito della controversia, occorre in primo luogo precisare che questo Collegio, in questa sede, opera come Organo giurisdizionale di primo grado e non come giudice di appello, stante la natura amministrativa del provvedimento della CTA della sezione distaccata Piemonte.

In ragione di tale premessa, è necessario verificare la sussistenza o meno di una giusta causa di scioglimento coattivo di un vincolo tra atleta e sodalizio e non certo eventuali condotte antigiuridiche di "*sviamento*" e/o "*accaparramento di atleti*" svolti da alcuni associati.

In tal modo argomentando, le preliminari doglianze da parte della società ricorrente in ordine ad un asserito contegno tenuto dalla dirigenza della Quasars Induno appaiono, in tale contesto, del tutto inammissibili ed irrilevanti ben potendo la ASD Pallavolo Vergiate – se del caso – evidenziare eventuali profili di antigiuridicità al competente Ufficio della Procura federale.

Nel merito, il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.

Fin dall'originaria lettera di messa in mora, l'atleta ha denunciato che la persistenza del vincolo con la ASD Pallavolo Vergiate (militante nei soli campionati regionali di serie

D) avrebbe impedito ad essa resistente - atleta idonea a disputare campionati nazionali (*i.e.* serie B2) – di conseguire il percorso di crescita tecnica.

Ebbene, dalla documentazione versata in atti, non solo risulta pacifico e non contestato come la ASD Pallavolo Vergiate non partecipi a campionati di categoria nazionale, ma anche come sia stata data compiuta prova che l'atleta E. C. abbia le capacità sportive per poter disputare gare ben superiori a quelle dei campionati regionali.

La difesa della sig.ra E. C. ha, infatti, puntualmente documentato come l'atleta abbia già preso parte a gare di serie B2, circostanza che mai si sarebbe avverata qualora la stessa non fosse stata svincolata coattivamente dalla CTA con evidente impossibilità di conseguire quella crescita tecnica cui anelano (in qualsiasi sport) tutti gli atleti e che deve essere garantita dal sistema federale.

Tale compendio probatorio è idoneo a smentire le doglianze della società ricorrente in ordine alla circostanza che sarebbe sufficiente "*spendere (addirittura senza provarla) la richiesta di ingaggio da parte di una società iscritta ad un campionato di categoria superiore*" al fine di ottenere lo scioglimento coattivo del vincolo da parte della CTA.

In ogni caso, sul punto non è superfluo rilevare come, nella parte motiva del Comunicato federale oggi oggetto di impugnazione, la Commissione Tesseramento abbia subordinato lo svincolo coattivo non solo alla corresponsione di un indennizzo monetario, ma anche ed espressamente al preciso vincolo di inserire l'atleta in una squadra militante in un campionato di serie B2.

Condizioni (pagamento indennizzo ed inserimento atleta in squadra di B2) di cui viene fornita la prova documentale da parte dell'atleta.

Al contrario, non possono assumere alcun rilievo decisorio - come peraltro correttamente specificato dalla CTA Sezione Distaccata Piemonte - le proposte formulate dal sodalizio Amatori Atletico Orango datate 19/7/2021, in quanto nelle stesse – pur dando atto della partecipazione della Società proponente anche a campionati nazionali - non viene assunto alcun impegno a far partecipare l'atleta E. C. ai predetti campionati.

In tal modo argomentando, non solo l'impianto motivazionale della decisione gravata risulta condiviso da questo Tribunale, ma il substrato probatorio offerto in comunicazione dalla difesa della parte resistente consente – di per sé - di affermare la sussistenza di una giusta causa di scioglimento del vincolo non imputabile al sodalizio vincolante.

In ordine alla misura dell'indennizzo da corrispondere alla società ASD Pallavolo Vergiate questa – benché in via subordinata – si duole della misura indicata dalla CTA chiedendo la corresponsione di una somma di dieci volte superiore.

A sostegno della richiesta, l'odierna ricorrente pone come parametro di valutazione, l'offerta di acquisto del cartellino dell'atleta ricevuta da altro sodalizio.

Ebbene, tale criterio non può essere assunto a valido metro di giudizio nella quantificazione dell'indennizzo da corrispondere al sodalizio che vede pronunciarsi lo svincolo di un atleta per causa allo stesso non imputabile non essendo sufficiente ricevere (previa o meno sollecitazione) da altro associato un'offerta (nel caso di specie esorbitante) per indurre l'Organo amministrativo prima (CTA) e/o gli Organi giurisdizionali dopo (Tribunale, Corte d'Appello) ad assestarsi sulla quantificazione effettuata.

Devono, invece, debitamente essere tenute in considerazione le spese – da rimborsare - sostenute dal sodalizio (che ha "subito" lo scioglimento del vincolo) per la crescita sportivo-tecnica dell'atleta.

Nel caso che ci occupa, la ASD Pallavolo Vergiate non allega né produce alcun giustificativo di spesa.

Per tali motivi, avuto riguardo alla genesi del tesseramento (S.S. 2020/2021) ed al frangente temporale (*i.e.* pochi mesi a causa della emergenza epidemiologica) nel quale si è svolto il rapporto atleta/sodalizio e, quindi, al minimo contributo della ASD Pallavolo Vergiate alla formazione e crescita tecnica della sig.ra E. C., appare equo confermare la misura dell'indennizzo quantificata dalla CTA in euro 1.000,00 (importo già corrisposto– circostanza pacifica tra le parti).

Da ultimo, appare opportuno rigettare le richieste istruttorie formulate dalla ASD Pallavolo Vergiate in quanto in parte manifestamente generiche e non circostanziate (cap.li 1, 2, 3, 4, 7, 13) in parte valutative e meramente ipotetiche (cap.li 5, 6, 8, 9, 12), in parte vertenti su circostanze facilmente documentali (cap. 10, 11, 14) ed in ogni caso tutte (cap.li da 1 a 14) totalmente irrilevanti ai fini del decidere.

Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato con conferma del disposto scioglimento del vincolo per giusta causa in favore dell'atleta E. C. per causa non imputabile alla ASD Pallavolo Vergiate, quantificando l'indennizzo da porsi a carico del tesserato in Euro 1.000,00 (mille/00).

Al rigetto del ricorso segue l'incameramento della tassa ricorsi.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di respingere il ricorso presentato dalla ASD Pallavolo Vergiate in persona del Presidente l.r.p.t. e dispone l'incameramento della tassa ricorsi.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

Roma, 17 novembre 2021

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 novembre 2021